

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto - SM - Ufficio Approvvigionamenti



REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ed. 2025



INDICE

Art. 1 – Principi generali	1
Art. 2 - Obbligatorietà e facoltatività del Collegio Consultivo Tecnico	1
Art. 3 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico	1
Art. 4 – Procedimento per l'individuazione del componente designato dall'Arma dei Carabinieri.	2
Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei membri designabili	2
Art. 6 - Casi di incompatibilità dei membri e del presidente	4
Art. 7 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico	4
Art. 8 – Funzionamento e durata del Collegio Consultivo Tecnico	5
Art. 9 – Decisioni del CCT	6
Art. 10 – Oneri di funzionamento del CCT	7
Art. 11 – Osservatorio	7
Art. 12 – Entrata in vigore	8



Art. 1 – Principi generali

1. L'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) rientra tra le misure deflattive di potenziali contenziosi e si pone quale punto di raccordo tra gli interessi degli operatori economici e dell'Organo Gestore/Direzione Lavori del Genio (di seguito D.L.G.) quali responsabili della fase esecutiva.
2. La costituzione del CCT si aggiunge agli strumenti già previsti dal Codice dei contratti pubblici per la prevenzione e risoluzione delle controversie: accordo bonario, transazione, arbitrato e pareri di precontenzioso dell'ANAC.
3. Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli artt. 215 e segg. del D. Lgs. n. 36/2023, dell'Allegato V.2 al D. Lgs. n. 36/2023, del D.Lgs. n. 209/2024 e delle Linee Guida adottate con Decreto MIMS in data 17 gennaio 2022 n. 12, i cui contenuti sono da ritenersi integralmente richiamati per quanto non previsto espressamente.
4. Al fine di non incidere sul carico di lavoro dei Comandi periferici dell'Arma, l'attività connessa alla nomina e gestione del CCT è, in ogni caso, posta in essere a livello centrale dagli Organi Gestori/D.L.G.

Art. 2 - Obbligatorietà e facoltatività del Collegio Consultivo Tecnico

1. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea è obbligatoria la costituzione del CCT, con le modalità di cui al successivo art.7, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche che possano insorgere nel corso della fase dell'esecuzione.
2. Per i contratti di forniture e servizi, oltre che per i lavori sotto la soglia europea, l'eventuale attivazione del CCT è rimessa alla esclusiva volontà delle parti. In tal caso, queste ultime sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del D. Lgs. n.36/2023.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici. In tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
4. Quando un affidamento può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie indicate al comma 1.

Art. 3 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico

1. Il CCT costituito obbligatoriamente è formato da tre componenti o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e adeguata qualificazione professionale, scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto dell'appalto, che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento, secondo i requisiti indicati al successivo articolo 5.
2. Il CCT costituito facoltativamente è sempre composto da tre componenti.
3. Ciascuna delle parti (Organo Gestore/D.L.G. e Operatore Economico) provvede alla designazione di un componente (due nel caso di CCT composto da cinque membri) individuato tra professionisti esterni o tra il proprio personale dipendente¹, che abbia i requisiti previsti dal successivo art. 5.
4. Il componente del CCT, con funzioni di Presidente, è nominato dai componenti del CCT già individuati dalle parti.
5. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Presidente e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, entro i successivi 5 giorni, il RUP, per il tramite dell'Organo Gestore/D.L.G., provvede a richiedere la designazione:
 - a. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale;

¹ Trattasi di ipotesi residuale per la componente designata dall'Arma.



- b. alla Regione, alle province autonome di Trento e di Bolzano o alle città metropolitane, per le opere di rispettivo interesse.

Alla sostituzione del Presidente e dei componenti, per effetto di indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico, si provvede con le modalità sopra descritte.

Art. 4 – Procedimento per l'individuazione del componente designato dall'Arma dei Carabinieri

1. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina del componente da parte dell'Organo Gestore/D.L.G., se effettuata a favore di soggetti esterni, non necessita dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Nell'ottica del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, l'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Centro Unico Contrattuale, costituisce un elenco di professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti per la nomina a membro e a presidente di CCT, permanentemente aperto a nuove iscrizioni.
2. L'elenco dei professionisti di parte del CCT è suddiviso nelle seguenti sottosezioni, corrispondenti alle diverse professionalità astrattamente interpellabili:
 - a. ingegneria;
 - b. architettura;
 - c. settore giuridico-economico.
3. L'elenco dei professionisti esterni è istituito previa pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse, finalizzato all'acquisizione delle candidature. L'elenco viene predisposto sulla base delle istanze pervenute, a seguito della positiva istruttoria circa i requisiti dichiarati a mezzo dei curricula in formato europeo trasmessi. Il suddetto elenco, contenente i nominativi e la qualifica professionale, è pubblicato sul sito dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione "*Amministrazione trasparente*". Esso ha una durata annuale ed è aggiornato ad ogni scadenza. Al verificarsi delle condizioni normativamente previste dal D.Lgs. n. 36/2023 per l'attivazione del CCT, verranno pubblicati sul sito dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", i nominativi e il curriculum vitae dei componenti individuati.
4. I professionisti formulano istanza di iscrizione nell'elenco secondo il modello in All. "A" e sono resi edotti con apposita informativa (All. "B") riguardo le modalità e finalità del trattamento dei propri dati personali.
5. Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:
 - c. provvede agli adempimenti di cui al comma 3¹;
 - d. interloquisce annualmente con le rispettive articolazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato per l'acquisizione di appositi elenchi da cui trarre i nominativi da proporre per l'incarico di presidente del CCT.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei membri designabili

1. Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
 - a. ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

¹ Ai fini della verifica delle domande di iscrizione (controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti esterni sulla base di autocertificazione), il Centro Unico Contrattuale si avvale di una commissione. Di quest'ultima, qualora necessario, possono far parte gli Ufficiali del Ruolo Tecnico con professionalità affini a quelle da esaminare. I relativi nominativi sono indicati dagli Organi Gestori. Il C.U.C., al momento dell'individuazione dei membri del CCT, provvederà, avvalendosi della medesima commissione, alla verifica dei requisiti in capo ai soggetti individuati.

- b. ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
 - c. giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
 - d. economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.
2. Possono essere nominati componenti, del CCT:
- a. ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
 - b. giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
 - c. economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno 10 anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette

all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno 10 anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi sopra citati o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria; aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Art. 6 - Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

1. Non può assumere l'incarico di componente o presidente del CCT chi:
 - a. ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario: attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
 - b. è in situazione di conflitto di interessi nel procedimento di esecuzione del contratto oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
 - c. non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - d. ricopre oltre cinque incarichi contemporaneamente, fermo restando comunque il divieto di svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
2. In ogni caso, le funzioni di componente esterno del CCT e di presidente non possono essere assunte da soggetti:
 - a. nei cui confronti sia stato emesso Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. o sia stato attivato un rito speciale per uno dei delitti previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale o per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
 - b. nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. che siano stati condannati, anche con sentenza non passato in giudicato, in relazione a fatti attinenti all'espletamento della propria funzione e/o prestazione lavorativa.
3. Il CUC e l'Organo Gestore/D.L.G., ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono a verificare la sussistenza delle ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi.

Art. 7 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico

1. Nei casi in cui la costituzione del CCT è obbligatoria, entro dieci giorni dal momento in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, ovvero dal momento in cui si determina l'adesione ad Accordo Quadro o Convenzione Consip o l'esperimento di una procedura negoziata con un solo operatore economico, l'Organo Gestore/D.L.G. invia all'operatore economico, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di designazione del/i componente/i di parte.
2. L'operatore economico, a mezzo di posta elettronica certificata, deve produrre all'Organo Gestore/D.L.G., entro i tre giorni successivi alla ricezione, l'atto di accettazione della designazione e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile, onorabilità e provata professionalità. Copia del presente regolamento deve essere restituita firmata per accettazione.
3. Sulla base dell'oggetto del contratto, l'Organo Gestore/D.L.G. designa e comunica all'operatore economico (a mezzo PEC) il/i soggetto/i individuato/i quale membro/i del CCT, il/i cui nominativo/i dovrà/dovranno prioritariamente essere selezionato/i nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 4 comma 3,

reso disponibile dal Centro Unico Contrattuale¹. L'eventuale selezione di soggetti non ricompresi in tale elenco dovrà essere motivata in maniera adeguata, puntuale e rigorosa nell'atto di costituzione, verificando in concreto l'assenza di cause di incompatibilità di cui al precedente art. 6.

4. Il presidente del CCT è designato dai componenti nominati dalle parti entro cinque giorni dall'ultima accettazione dell'incarico. I componenti del CCT comunicano all'Organo Gestore/D.L.G. il soggetto individuato quale presidente, il quale deve rilasciare senza ritardo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di piena capacità civile, provata onorabilità e professionalità.
5. In caso di mancata designazione dei membri, la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
6. Individuati i componenti del CCT, l'Organo Gestore/D.L.G. sottopone il provvedimento di costituzione del CCT all'approvazione dell'Autorità che ha sottoscritto la determina a contrarre, dandone comunicazione via PEC all'operatore economico e al Centro Unico Contrattuale per i discendenti aspetti amministrativi.
7. Fuori dai casi di costituzione obbligatoria, l'Organo Gestore/D.L.G. e l'Operatore Economico possono chiedere, prima dell'avvio della fase di esecuzione del contratto, la costituzione del CCT all'Autorità di cui al comma precedente, motivando dettagliatamente le problematiche che rendono necessaria tale attivazione. Il provvedimento di costituzione del CCT è adottato, nella forma di cui al comma precedente, entro i termini di cui al precedente comma 1.
8. Nei casi sopra descritti, l'Organo Gestore/D.L.G. provvede a informare contestualmente il RUP e il Centro Unico Contrattuale.
9. Nel caso della presenza di più lotti, si provvede alla nomina di un CCT per ogni singolo lotto. Nell'ipotesi di adesione ad Accordo Quadro, il CCT è nominato entro dieci giorni dall'avvio del procedimento di esecuzione del primo atto attuativo dell'adesione.
10. Nell'ipotesi di costituzione facoltativa del CCT, due componenti sono nominati dall'Organo Gestore/D.L.G. e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.
11. Entro i successivi quindici giorni dalla formale costituzione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a redigere verbale. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.
12. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che l'Organo Gestore/D.L.G. è tenuto a trasmettere immediatamente al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Art. 8 – Funzionamento e durata del Collegio Consultivo Tecnico

1. Finalità del CCT è quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione del contratto per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche tecniche o giuridiche.
2. Il CCT, per il tramite dell'Organo Gestore/D.L.G., in qualità di responsabile di fase, ha diritto di visionare l'intera documentazione inerente al contratto, necessaria per formulare le proprie decisioni.
3. Il procedimento per l'espressione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti (Organo Gestore/D.L.G. e Operatore economico) o da entrambe congiuntamente, mediante la presentazione di un quesito scritto rivolto, se la richiesta è disgiunta, anche all'altra parte, corredato dalla documentazione necessaria.
4. In assenza di quesiti il CCT non può intervenire autonomamente o formulare pareri.

¹ L'elenco dovrà riportare gli incarichi già assunti nell'Arma in qualità di membro o di presidente di CCT, al fine di consentire, in ogni momento, la verifica dell'assenza di incompatibilità di cui all'art. 6, co. 1, lett. d).

5. Il CCT si autodetermina in ordine alla periodicità dell'attività necessaria. Delle riunioni, sopralluoghi e audizioni si dà atto con apposito verbale, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.
6. Il CCT tiene informate le parti (Organo Gestore/D.L.G. e Operatore economico) e il RUP circa le attività di propria competenza.
7. In relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente, il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
8. Nel caso di CCT sorto a seguito della stipula di un Accordo Quadro, la durata è riferita a quella del singolo atto di adesione. Ad ogni scadenza, le parti hanno facoltà di rinnovare il medesimo CCT, fino alla vigenza dell'Accordo Quadro stesso.

Art. 9 – Decisioni del CCT

1. Le decisioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni. In caso di particolari esigenze istruttorie, il termine può essere innalzato a venti giorni.
2. L'acquisizione di una decisione del CCT costituito ai sensi dell'art.2 è obbligatoria:
 - nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
 - nei casi di risoluzione contrattuale se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto originariamente designato.
3. Nei casi in cui l'acquisizione della decisione del CCT non è obbligatoria, le relative determinazioni hanno valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.¹ se le parti, nel verbale della seduta d'insediamento, non hanno manifestato volontà contraria. In tale ultimo caso, le decisioni del CCT hanno natura di parere consultivo, fatti salvi gli effetti di cui all'art. 215 comma 3 del D. Lgs. 36/2023². La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è comunque esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
4. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
5. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
6. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del CCT e, in tal caso, l'Organo Gestore/D.L.G. può assumere le conseguenti determinazioni anche in assenza delle decisioni del CCT.
7. Il RUP monitora il rispetto dei tempi da parte del CCT nell'adozione delle proprie decisioni.
8. Il CCT, nell'adozione dei propri atti, utilizza il protocollo informatico fornito dall'Organo Gestore/D.L.G.

¹ Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'art. 808-ter, comma 2, del Codice di procedura civile.

² L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Art. 10 – Oneri di funzionamento del CCT

1. Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:
 - a. da una parte fissa proporzionata al valore dell'appalto, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento di attività istruttoria per un numero di riunioni non inferiore a quattro;
 - b. da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico.
2. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti, maggiorato del 10%.
3. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista proporzionalmente una decurtazione da un decimo a un terzo del compenso stabilito. Alla relativa contestazione provvede l'Organo Gestore/D.L.G.
4. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni e/o il parere, al netto delle eventuali penalità indicate al precedente comma 3.
5. Il compenso è da ritenersi comprensivo di tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, comprese eventuali spese accessorie di ogni natura.
6. Le parti provvedono, ognuno per la parte di rispettiva competenza, alla liquidazione del compenso, tranne per il membro con funzioni di Presidente, che è liquidato al 50% tra le parti.
7. Il pagamento dei compensi di competenza dell'Amministrazione è effettuato dal Funzionario Delegato del CUC mediante ordini di accreditamento intestati al professionista, previa presentazione di apposita fattura elettronica (inviata tramite INIT sul Codice Univoco Ufficio), ovvero di analogo documento, e verifica della regolarità contributiva. Nel caso in cui il beneficiario sia un dipendente dell'Arma dei Carabinieri, gli emolumenti dovuti sono erogati unitamente alle competenze stipendiali, in regime di tassazione di "reddito da lavoro dipendente".
8. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%.
9. In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.
10. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni all'Organo Gestore/D.L.G.. Lo stesso non può in ogni caso superare il triplo della parte fissa, fatti comunque salvi i limiti stabiliti dall'art. 6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
11. Sarà cura degli Organi Gestori/DLG prevedere che l'onere di spesa, necessario a far fronte al pagamento delle spettanze, debba trovare copertura finanziaria nel quadro economico del contratto, attraverso una specifica voce, integrativa del quadro economico originario e oggetto di rideterminazione con separato ed autonomo atto.
12. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, l'Organo Gestore/D.L.G. trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

Art. 11 – Osservatorio

1. I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, firmati digitalmente, entro 5 giorni dalla loro adozione.
2. Le informazioni di cui al precedente comma sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it. e all'indirizzo pec dell'Organo Gestore/D.L.G.



Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Arma dei Carabinieri.